

11



STATUTO

ART. 1

Forma giuridica e sede

E' costituita l'Associazione "GLM- Gruppo di Lavoro Micotossine", con sede in Bologna, presso Borsa Merci, piazza della Costituzione n. 8, ufficio n. 50 e senza fini di lucro. Essa ha durata fino al 31 dicembre 2020. L'assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 2

Scopi e finalità

L'Associazione ha per scopo principale la programmazione, progettazione, avvio ed attuazione di organici progetti di lavoro sui contaminanti di origine biologica delle produzioni agricole e dei loro derivati, con particolare attenzione alle micotossine ed alle conseguenze della loro presenza sulla salute dell'uomo e degli animali.

A tal fine l'Associazione:

- a) Promuove la ricerca e la sperimentazione sulle tematiche attinenti ai contaminanti di origine biologica;
- b) Svolge, anche su incarico di Enti pubblici e privati aventi scopi e finalità compatibili con le proprie attività, ricerche specifiche e collabora alla realizzazione di ogni conseguente iniziativa;
- c) Promuove l'informazione e la formazione tecnica degli operatori di settore (produttori agricoli, operatori commerciali, fornitori di servizi, ecc.) individuando e sollecitando l'applicazione di criteri, metodi e norme in armonia con i propri scopi istituzionali;
- d) Promuove la formazione di tecnici ed operatori delle diverse filiere feed e food;
- e) Promuove ogni utile forma di divulgazione, attraverso pubblicazioni, incontri di studio, eventi informativi ecc. utili ad ampliare la conoscenza tecnica ed operativa su quanto sia in armonia con i propri scopi associativi;
- f) Sensibilizza le istituzioni nazionali ed europee ai problemi delle contaminazioni dei prodotti agricoli e loro derivati e promuove presso di esse interventi a favore della soluzione dei problemi connessi;
- g) Promuove iniziative di filiera volte a qualificare e tutelare le produzioni agricole per gli aspetti inerenti ai contaminanti di origine biologica;
- h) Svolge ogni altra attività non riservata dalla legge a specifiche categorie di imprese che sia funzionale al raggiungimento dello scopo associativo come indicato al comma primo del presente articolo.

Definire

ART. 3

Soci

Possono essere Soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- quanti intendano fattivamente collaborare per il perseguimento degli scopi associativi;
- Istituzioni, Enti, organismi pubblici e privati che svolgano attività inerenti agli scopi di cui al precedente art. 2;


[Signature]

Le richieste di ammissione di nuovi soci sono esaminate alla prima riunione del Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

La qualità di Socio si perde:

- Per dimissioni da presentare almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso;
- Per deliberazione dell'Assemblea dei Soci per comportamenti incompatibili con le finalità statutarie o lesivi degli interessi dell'Associazione
- Per morte o perdita dei requisiti per persone fisiche o estinzione degli enti associati

La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.



ART. 4 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 5 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai Soci (persone fisiche) e dai Rappresentanti statuari o legalmente delegati dagli Enti associati.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno: entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria si convoca ogni volta che se ne riscontri la necessità, su invito del Presidente, proposta del Consiglio Direttivo richiesta di almeno un quinto dei Soci.

Competono all'Assemblea ordinaria: l'ammissione o la esclusione dei Soci ; la nomina del Consiglio Direttivo; l'approvazione dei regolamenti interni; la determinazione delle eventuali quote associative; dei criteri e della misura di eventuali rimborsi spese a favore dei componenti degli Organi Amministrativi, cui non compete compenso alcuno per l'incarico amministrativo.

Competono comunque all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie, le decisioni per l'eventuale scioglimento dell'Associazione, nonché le modalità esecutive di esso.

Le Assemblee vengono convocate con invito del presidente da diramarsi, a mezzo lettera raccomandata, o mediante fax o e-mail con conferma di ricevimento anche telefonica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; l'invio deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può delegare con atto scritto l'esercizio del voto stesso ad altro Socio purchè non amministratore.

Ogni Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento, dei Soci che rappresentino la metà più uno dei voti esprimibili (anche per delega conferita).

La seconda convocazione può essere indetta ad un'ora di distanza dalla prima: l'adunanza è valida qualunque sia il numero di Soci intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le Fincher

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi espressi dai presenti in assemblea unitamente al voto favorevole dei 2/3 terzi dei Soci fondatori presenti.

Qualora non vi sia l'approvazione dei 2/3 terzi dei Soci fondatori presenti, le deliberazioni potranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario della seduta, eletto dall'Assemblea all'inizio della seduta stessa su proposta del Presidente.

ART. 6

Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di cinque componenti eletti dall'Assemblea.

Nella sua prima riunione, il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente ed affida gli incarichi di Tesoriere e di Segretario.

I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti, il Consiglio decade ed il Presidente provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso; in tutti gli altri casi il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati per cooptazione.

ART. 7

Poteri e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale. Esso approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Propone all'Assemblea l'entità delle eventuali quote associative; decide sull'ammissione, la decadenza o l'esclusione dei Soci; decide sull'eventuale nomina di un Direttore, sull'assunzione e sulle nomine del Personale.

Propone, quando occorra, le modifiche allo Statuto, i regolamenti interni anche relativi alle procedure e delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Associazione e che non siano di competenza dell'Assemblea.

Di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.

Esso può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente ed ad uno o più dei suoi membri; può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.

In qualità di auditori e senza diritto di voto possono partecipare ai lavori del consiglio tutti i Soci.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della metà più uno dei componenti.

Le adunanze possono essere tenute anche con l'ausilio di strumenti telematici.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

Il processo verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni e dal Segretario della seduta, nominato dal Consiglio.

ART. 8

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e tutti i poteri relativi.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Nel caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Nei casi di massima urgenza il Presidente può adottare provvedimenti in via d'urgenza, adeguatamente motivandoli, esercitando i poteri dell'Organo Consiliare, provvedimenti di cui verrà data notizia nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi e il potere di firma possono essere affidati, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, disgiuntamente al Presidente, al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

Il Presidente relaziona periodicamente sullo stato di attuazione delle delibere prese dal Consiglio Direttivo; in particolare nelle Assemblee ordinarie per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo illustra l'andamento dell'attività associativa precedente ed in corso, i risultati raggiunti, nonché le prospettive progettuali ed attuative per le future iniziative dell'associazione.

ART. 9

Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle eventuali quote associative dei Soci determinate, anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo sulla base di opportuni criteri;
- b) da contributi, interventi finanziari della Comunità Europea, dello Stato nazionale, di regioni, di Province e di Comuni o altri enti pubblici;
- c) da ogni altra eventuale entrata dell'Associazione, derivante dalle proprie dirette attività, nonché da donazioni, lasciti ed elargizioni di terzi privati.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti, investimenti, nonché da tutte le disponibilità previste nei bilanci a questi fini.

ART.10

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

ART. 11

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad un Ente o Istituzione designati dalla stessa Assemblea dei Soci.

ART. 12

Per tutto quello non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili, nonché le vigenti disposizioni legislative in materia.



REGISTRO all'atto reg.to il

2572 Mod. S. 01/02 Vol. 3

16 LUG. 2008

FIL DEL
ASSUNTA RAIMONDE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Attilio Concon

Le Finanze

X